BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

RACCOMANDATA

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (350)
TESORERIA CENTRALE

Rifer. a nota n. | | *del* | |

Classificazione VI 4 14

Studio Legale
Avv. Ennio Cerio
via Mazzini, 101
86100 Campobasso CB
(avvenniocerio@cnfpec.it)

Oggetto Utilizzo della PEC nelle procedure esecutive presso terzi.

Il 24 maggio c.a. è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 48 del 3.4.2013, che ha sostituito l'art. 18 del D.M. n. 44/2011 concernente le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati[1]. Sono pertanto divenute efficaci le disposizioni di cui all'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53[2] che consentono al legale - al ricorrere di determinate condizioni - di notificare atti tramite PEC[3].

L'art. 3-bis della L. 53/94 stabilisce (comma 1) che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei *documenti informatici*.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico ma in un *documento formato su supporto analogico* (quale è attualmente l'ordinanza di assegnazione in formato cartaceo), è previsto (comma 2) che il legale provvede a estrarre copia dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). La notifica va eseguita allegando l'atto da notificarsi e la relata di notifica al messaggio di PEC.

Per il pagamento di un'ordinanza di assegnazione, l'avvocato dovrà quindi notificare a questo Istituto tramite PEC un documento costituito dalla copia informatica della copia conforme dell'ordinanza rilasciata dall'ufficio giudiziario. Alla PEC andrà allegata la **relata di notifica, firmata digitalmente, contenente** tra l'altro **l'attestazione di conformità dell'ordinanza ai sensi** del richiamato **art. 22, comma 2, del CAD.**

La norma prevede inoltre (comma 3) che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di

(1) Cfr. art. 16-quater, comma 2, del D.L. n. 179/2012.
(2) L'articolo è stato inserito dall'art. 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 179/2012.
(3) L'art. 1 della L. n. 53/1994 conferisce all'avvocato munito di procura alle liti e di autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto la facoltà di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo PEC.

accettazione e, per il destinatario, in quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Specifiche disposizioni riguardano altresì il contenuto del messaggio PEC (comma 4), che deve indicare nell'oggetto la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", e il contenuto della relata (commi 5 e 6)[4].

In relazione a quanto precede, si comunica che si darà corso alle ordinanze di assegnazione notificate via PEC in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 3-bis della L. 53/94 come dinanzi precisato.

Si inviano distinti saluti.

IL TESORIERE CENTRALE PER CONTO DELLO STATO

Firmato digitalmente da
LUIGI GIMMA

[4] La relata deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.